



COMUNE DI MONTALCINO

Deliberazione della **Giunta Comunale**

Seduta del 28/06/2013 ore 11:00
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino

Presiede **FRANCESCHELLI SILVIO** Presidente – Assiste la Dott. ssa **MARRA ANTONELLA** Segretario Comunale

presenti alla seduta: n° 4	assenti: n° 1
----------------------------	---------------

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. <i>FRANCESCHELLI SILVIO</i> | - <i>Sindaco</i> |
| 2. <i>NAFI ALESSANDRO</i> | - <i>Vicesindaco</i> |
| 3. <i>BOVINI CHRISTIAN</i> | - <i>Assessore</i> |
| 4. <i>FURI PAOLA</i> | - <i>Assessore</i> |
| 5. <i>PANTOSTI ALESSIO</i> | - <i>Assessore</i> |

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
X	
X	

Atto Nr. **73**

Seduta del **28/06/2013**

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLA PARROCCHIA S. EGIDIO ABATE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 31.7.2013

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Vista la richiesta trasmessa dal Legale rappresentante della Parrocchia di S.Egidio Abate del 24.06.2013, con la quale si richiede a questa Amministrazione il patrocinio gratuito con l'utilizzo di suolo pubblico in Piazza del Popolo e degli adiacenti loggiati per una manifestazione di carattere musicale e conviviale che si terrà il giorno 31 luglio 2013 avente lo scopo di reperire fondi pro Centro Chelucci;

Che è evidente, la valenza sociale dell'evento;

Richiamata la Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 11/2011, la quale conclude il parere disponendo che *“deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”*;

Considerato che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, i sostegni ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente pubblico, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell'immagine dell'ente;

Valutato, inoltre, che le attività locali - anche se poste in essere da privati – esprimono valori connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione del cittadino coerente con l'esercizio delle potestà pubbliche;

Ritenuto pertanto, sulla scorta di tale valutazione, di poter concedere il patrocinio all'iniziativa, attese le finalità culturali, sociali della manifestazione che, quindi, si colloca tra le finalità istituzionali dell'ente;

Considerato, per tutto quanto sin qui riportato, come tale deliberazione non rientri nelle previsioni di cui al comma 9, art. 6, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010;

Richiamata la deliberazione GM n. 45/2011 relativa all'individuazione di linee di indirizzo per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici o privati;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi:

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

Di concedere il patrocinio gratuito di questa Amministrazione Comunale alla Parrocchia di S.Egidio Abate, con l'utilizzo di suolo pubblico in Piazza del Popolo e degli adiacenti loggiati per una manifestazione di carattere musicale e conviviale che si terrà il giorno 31 luglio 2013 avente lo scopo di reperire fondi pro Centro Chelucci, restando l'Amministrazione Comunale manlevata da addebiti conseguenti a furti o atti vandalici, nonché da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone, cose ed animali che si dovessero verificare, dovendo, la Parrocchia S.Egidio Abate, adottare tutte le cautele e le misure necessarie ed assumersi ogni responsabilità, civile e penale, relativa all'organizzazione ed alla gestione dell'evento;

Di dichiarare il presente deliberato, con apposita, separata ad unanime votazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
Dott. ssa MARRA ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal 28/06/2013 al 13/07/2013 N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dott. ssa MARRA ANTONELLA

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': 28/06/2013

Il Segretario Comunale
MARRA ANTONELLA



COMUNE DI MONTALCINO

Deliberazione della **Giunta Comunale**

Seduta del 28/06/2013 ore 11:00
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino

Presiede **FRANCESCHELLI SILVIO** Presidente – Assiste la Dott. ssa **MARRA ANTONELLA** Segretario Comunale

presenti alla seduta: n° 4	assenti: n° 1
----------------------------	---------------

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. <i>FRANCESCHELLI SILVIO</i> | - <i>Sindaco</i> |
| 2. <i>NAFI ALESSANDRO</i> | - <i>Vicesindaco</i> |
| 3. <i>BOVINI CHRISTIAN</i> | - <i>Assessore</i> |
| 4. <i>FURI PAOLA</i> | - <i>Assessore</i> |
| 5. <i>PANTOSTI ALESSIO</i> | - <i>Assessore</i> |

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
X	
X	

Atto Nr. **73**

Seduta del **28/06/2013**

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLA PARROCCHIA S. EGIDIO ABATE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 31.7.2013

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla sola regolarità contabile ha espresso parere favorevole.

ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Vista la richiesta trasmessa dal Legale rappresentante della Parrocchia di S.Egidio Abate del 24.06.2013, con la quale si richiede a questa Amministrazione il patrocinio gratuito con l'utilizzo di suolo pubblico in Piazza del Popolo e degli adiacenti loggiati per una manifestazione di carattere musicale e conviviale che si terrà il giorno 31 luglio 2013 avente lo scopo di reperire fondi pro Centro Chelucci;

Che è evidente, la valenza sociale dell'evento;

Richiamata la Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 11/2011, la quale conclude il parere disponendo che *“deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”*;

Considerato che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, i sostegni ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente pubblico, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell'immagine dell'ente;

Valutato, inoltre, che le attività locali - anche se poste in essere da privati – esprimono valori connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione del cittadino coerente con l'esercizio delle potestà pubbliche;

Ritenuto pertanto, sulla scorta di tale valutazione, di poter concedere il patrocinio all'iniziativa, attese le finalità culturali, sociali della manifestazione che, quindi, si colloca tra le finalità istituzionali dell'ente;

Considerato, per tutto quanto sin qui riportato, come tale deliberazione non rientri nelle previsioni di cui al comma 9, art. 6, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010;

Richiamata la deliberazione GM n. 45/2011 relativa all'individuazione di linee di indirizzo per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici o privati;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi:

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

Di concedere il patrocinio gratuito di questa Amministrazione Comunale alla Parrocchia di S.Egidio Abate, con l'utilizzo di suolo pubblico in Piazza del Popolo e degli adiacenti loggiati per una manifestazione di carattere musicale e conviviale che si terrà il giorno 31 luglio 2013 avente lo scopo di reperire fondi pro Centro Chelucci, restando l'Amministrazione Comunale manlevata da addebiti conseguenti a furti o atti vandalici, nonché da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone, cose ed animali che si dovessero verificare, dovendo, la Parrocchia S.Egidio Abate, adottare tutte le cautele e le misure necessarie ed assumersi ogni responsabilità, civile e penale, relativa all'organizzazione ed alla gestione dell'evento;

Di dichiarare il presente deliberato, con apposita, separata ad unanime votazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Fto FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
Fto MARRA ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal 28/06/2013 al 13/07/2013 N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa MARRA ANTONELLA

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': 28/06/2013

Il Segretario Comunale
F.to MARRA ANTONELLA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
MARRA ANTONELLA
